

ALLEGATO 2

Avviso di coprogettazione per l'accoglienza presso il Centro per l'Infanzia, sito in Trento, Via Coni Zugna n. 24, ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e artt. 14 e 36 bis della l.p. 13/2007. (CUP C69I25003280003)

AVVISO

ART. 1 DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'espletamento del procedimento di cui al presente Avviso sono adottate le seguenti "Definizioni":

- **amministrazione procedente (AP):** Provincia Autonoma di Trento - Struttura competente in materia di politiche sociali, ente titolare del procedimento trasparente di coprogettazione, nel rispetto dei principi della l.p. n. 23/1992 in materia di attività amministrativa;
- **coprogettazione:** il procedimento istruttorio indetto con il presente Avviso ai sensi dell'art. 14 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 e dell'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- **CTS:** Codice del Terzo Settore, approvato con d. lgs. n. 117/2017;
- **domanda di partecipazione:** l'istanza degli interessati per poter partecipare al procedimento di co- progettazione;
- **ETS accreditati, ETS partecipanti, ETS realizzatori:** i soggetti in possesso dei requisiti previsti all'art. 3, che, rispettivamente, presentano la propria candidatura, sono ammessi alla partecipazione al Tavolo di coprogettazione e alla realizzazione del progetto unitario finale
- **Soggetto Capofila:** soggetto individuato dai partecipanti che sottoscrive la Convenzione di cui all'art. 9 e si interfaccia con la Provincia in sede di realizzazione del progetto unitario finale;
- **Progetto di massima:** documento con il quale l'Amministrazione procedente definisce gli obiettivi generali e specifici degli interventi, le aree di intervento e le caratteristiche essenziali, al fine di orientare gli ETS partecipanti alla coprogettazione nella definizione e nella realizzazione di un progetto unitario finale, finalizzato alla realizzazione dell'attività di assistenza e cura dei bambini soli privi di ambiente familiare idoneo e in situazione di disagio presso il Centro per l'Infanzia;
- **Tavolo di coprogettazione:** strumento per lo svolgimento delle attività volte alla definizione, nel dettaglio, del progetto di massima predisposto dall'amministrazione procedente;
- **Progetto unitario finale:** Progetto finale elaborato all'interno del Tavolo di coprogettazione. Il progetto si intende completo del piano finanziario, del cronoprogramma e dell'assetto organizzativo degli interventi;

- **relazione motivata:** il documento, allegato al provvedimento che conclude il procedimento, nel quale si ricostruiscono gli interventi dei partecipanti e si descrive il progetto unitario finale;
- **Convenzione:** l'accordo di collaborazione ai sensi degli artt. 3, comma 2 e 14, comma 5 della l.p. 13/2007 che definisce le azioni volte al perseguimento degli obiettivi prefissati, individuando tempi, modalità e responsabilità nell'attuazione dei rispettivi compiti ogni altro elemento utile per l'espletamento delle attività previste nel progetto unitario finale.

ART. 2

OGGETTO DI COPROGETTAZIONE E FINALITÀ

1. Il presente procedimento è finalizzato alla definizione e alla realizzazione di un progetto unitario finale, in materia di accoglienza di bambini soli privi di ambiente familiare idoneo e in situazione di disagio presso il Centro per l'Infanzia.
2. Il risultato atteso della coprogettazione è:
 - a) la definizione di un progetto unitario finale che, sulla base del progetto di massima allegato al presente Avviso (Allegato 2.a), contenga le tipologie di interventi nonché la loro modalità di realizzazione, il piano finanziario, l'assetto organizzativo;
 - b) la realizzazione del progetto unitario finale di cui al punto a) con tutti gli enti partecipanti al procedimento di coprogettazione che si rendano disponibili alla realizzazione dello stesso in forma singola o associata.

ART. 3

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ

1. Possono presentare domanda di ammissione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) qualifica di "enti del terzo settore";
 - b) insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 97 del D. Lgs. 36/2023, applicati per analogia e per quanto compatibili con il presente procedimento;
 - c) essere in possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale in provincia di Trento ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 e degli artt. 4 e 6 del Regolamento di cui al D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, per l'aggregazione funzionale "area età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale";
 - d) aver maturato nei 10 anni precedenti alla data di approvazione del presente avviso, cinque anni, anche non continuativi, di esperienza nell'ambito dei servizi di assistenza residenziale di bambini in situazione di disagio.
2. È ammessa la partecipazione in forma associativa di più ETS. Qualora gli ETS non siano già formalmente costituiti nella forma aggregata al momento della presentazione della propria candidatura, gli stessi presentano, al momento della candidatura, una dichiarazione di impegno a costituirsi in forma aggregata. In questo caso, la costituzione formale dovrà necessariamente avvenire prima della sottoscrizione della Convenzione.

ART. 4

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E FASI DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elisabetta Cenci.
2. Gli Enti partecipanti al presente procedimento potranno richiedere chiarimenti mediante invio di espresso quesito al Responsabile del procedimento entro e non oltre il 3° giorno antecedente la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.
3. I chiarimenti resi dall'Amministrazione procedente saranno pubblicati sul sito <https://trentinosociale.provincia.tn.it/> entro due (2) giorni lavorativi dalle richieste di chiarimento.
4. Il procedimento si articola nelle seguenti fasi distinte:
 - a) avvio del procedimento di coprogettazione con la pubblicazione del presente avviso;
 - b) presentazione delle domande di partecipazione al procedimento di coprogettazione secondo le modalità e nel termine di cui all'art. 5;
 - c) verifica del possesso dei requisiti e della sussistenza della condizione di cui al precedente art. 3;
 - d) avvio del Tavolo di coprogettazione con i rappresentanti degli enti partecipanti e con la collaborazione nelle funzioni di facilitazione del percorso da parte della Fondazione Demarchi, tramite l'Osservatorio per l'Amministrazione condivisa;
 - e) conclusione del procedimento di coprogettazione e contestuale approvazione del progetto unitario finale e concessione del contributo per la relativa realizzazione;
 - f) sottoscrizione della Convenzione di cui all'art. 9.

ART. 5

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI COPROGETTAZIONE

1. Gli ETS dovranno presentare la domanda di partecipazione al seguente indirizzo di posta elettronica serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it, redatta sulla base del Modello pubblicato nell'apposita sezione del sito provinciale, entro e **non oltre il 2 gennaio 2026**.
2. Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande di partecipazione, il Responsabile del procedimento espletterà l'istruttoria sulle stesse, verificandone la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti e della condizione di procedibilità di cui all'art. 3.
3. Dopo l'espletamento dell'istruttoria di cui al paragrafo precedente, il Responsabile del procedimento procederà nel modo che segue:
 - a) darà comunicazione di accoglimento dell'istanza o delle ragioni ostative all'accoglimento della stessa, ai sensi dell'art. 27 bis della l.p. 23/1992;
 - b) ad esito della presentazione di eventuali memorie o documentazioni scritte ai sensi

dell'art. 27 bis della l. p. 23/1992, accoglierà o rigetterà la domanda.

ART. 6 TAVOLO DI COPROGETTAZIONE

1. La coprogettazione, in quanto istruttoria partecipata e condivisa, presuppone, oltre all'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, un rapporto di leale collaborazione finalizzata alla costruzione di una relazione fra i partecipanti, improntata ai principi di buona fede, proattività e di reciprocità. Coerentemente, il Responsabile del procedimento, con proprio atto motivato, esclude dal procedimento, di cui al presente Avviso, gli ETS partecipanti:

- a) che violino i principi sopra indicati;
- b) che non partecipino con continuità agli incontri del Tavolo di coprogettazione. Si ritiene continua la **partecipazione ad almeno l'80 % di tutti gli incontri**;

3. Per ogni ETS partecipante al Tavolo di coprogettazione potranno presenziare al massimo due rappresentanti.

4. I rappresentanti hanno la facoltà di presentare contributi scritti, da allegare al verbale degli incontri, unitamente ad altra documentazione ritenuta utile, che il Responsabile del procedimento acquisisce agli atti.

5. Il Tavolo è presieduto dal Responsabile del procedimento che può delegare un funzionario esperto per la conduzione dei lavori e per la facilitazione, nonché nominare un altro funzionario o collaboratore per le funzioni di segreteria. Le attività possono essere svolte in collaborazione anche con la Fondazione Demarchi nell'ambito delle funzioni dell'osservatorio dell'Amministrazione condivisa. Le attività del Tavolo sono debitamente verbalizzate. I verbali verranno pubblicati sul sito web <https://trentinosociale.provincia.tn.it/>.

6. All'esito dei lavori del Tavolo di coprogettazione sarà predisposto il progetto unitario finale, definito in coerenza con i contenuti del progetto di massima e nel rispetto degli atti programmatori in materia, oltre che dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, rispettoso delle tempistiche di realizzazione delle attività coprogettate, di cui all'art. 9, nonché delle risorse disponibili di cui all'art. 8 e dotato di una strutturazione che dia evidenza delle attività da realizzare e dei soggetti partecipanti alla coprogettazione ai quali sono attribuite.

7. Nel caso in cui non si pervenga, entro il termine di conclusione del procedimento, alla definizione di un progetto unitario finale condiviso da tutti i partecipanti al Tavolo, il Responsabile del procedimento assegna agli ETS partecipanti un termine per presentare le loro proposte di progetto unitario finale, anche in cordata. La dirigente del Servizio Politiche sociali, anche avvalendosi del supporto di personale esperto non coinvolto nel procedimento, seleziona la miglior proposta secondo i seguenti criteri, che potranno essere ulteriormente declinati al momento dell'assegnazione del termine, dandone atto con propria determinazione:

- a) adeguatezza, coerenza e pertinenza complessiva della proposta progettuale con le finalità e gli obiettivi dell'intervento oggetto dell'istruttoria;
- b) previsione di un piano economico entrate/uscite pluriennale finanziario, patrimoniale e

coerente col piano delle attività, redatto secondo criteri di sostenibilità;

c) pertinenza e congruità dei costi della proposta progettuale;

La dirigente può riservarsi di migliorare ulteriormente la proposta previa comunicazione al proponente o ai proponenti, se in cordata, senza ledere gli interessi degli altri ETS partecipanti che hanno presentato le proposte non selezionate.

Agli ETS partecipanti il Responsabile del procedimento assegna un termine per aderire alla proposta selezionata ed eventualmente migliorata. Gli ETS partecipanti che non aderiscono vengono esclusi dal procedimento. Anche in questa fase è possibile comunque apportare ulteriori migliorie su proposta di uno o più ETS partecipanti purché concordate con tutti gli altri partecipanti.

8. Il Responsabile del procedimento, dopo lo svolgimento dei lavori, dichiara concluse le attività di coprogettazione, acquisendo agli atti l'eventuale progetto unitario finale condiviso anche attraverso il sub-procedimento di cui al comma 6, ed elaborando la propria relazione motivata che è trasmessa alla dirigente del Servizio Politiche sociali, per l'assunzione delle eventuali decisioni conseguenti ai sensi dell'art. 7.

9. Gli incontri del Tavolo di coprogettazione saranno 5. Il primo incontro del Tavolo di coprogettazione si svolgerà entro 10 giorni dalla scadenza di presentazione delle domande; il calendario dei successivi 4 incontri sarà definito nella prima data di convocazione, a cura del Responsabile del procedimento, tenuto conto del termine massimo di conclusione del procedimento stabilito all'art. 7. Sarà possibile svolgere altri incontri o momenti interlocutori, qualora necessario, entro tale termine. Le attività del Tavolo di coprogettazione si svolgeranno in presenza, presso gli uffici del Centro per l'Infanzia.

10. In relazione alle idee, informazioni o a qualsiasi contenuto apportato nell'ambito delle attività del Tavolo di coprogettazione, ciascun partecipante dovrà sottoscrivere una dichiarazione di esonero dell'ente pubblico da ogni responsabilità legata alla relativa proprietà intellettuale, nonché di consenso al trattamento, compresa la pubblicazione, dei medesimi progetti e proposte.

11. L'amministrazione procedente, in relazione all'oggetto ed alle finalità del procedimento di cui al presente Avviso, metterà a disposizione degli ETS partecipanti, la cui domanda di partecipazione alla coprogettazione sia stata ammessa, la documentazione e le informazioni ritenute utili.

12. Il materiale raccolto e i verbali degli incontri del Tavolo di coprogettazione sono oggetto di pubblicazione ad esclusione di eventuali contenuti qualificabili come segreti commerciali.

ART. 7 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento si concluderà entro il 28 febbraio 2026 con l'approvazione della relazione motivata del Responsabile del procedimento mediante determinazione della dirigente del Servizio Politiche sociali. Tale termine potrà essere prorogato unicamente in presenza di comprovate situazioni di eccezionale necessità e per il tempo strettamente necessario al

completamento del procedimento, con provvedimento della dirigente del Servizio Politiche sociali, che adotterà contestualmente le misure atte a garantire la continuità dell'attività di assistenza e cura dei bambini ospiti al Centro per l'Infanzia.

2. In caso di esito positivo del procedimento, la determinazione di cui al comma 1 può autorizzare l'avvio delle attività, presumibilmente a partire dal 1° aprile 2026, anche in pendenza della sottoscrizione della Convenzione.

ART. 8

RISORSE ECONOMICHE DESTINATE A SOSTENERE IL PROGETTO UNITARIO FINALE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

1. L'ammontare delle risorse complessivamente disponibili a sostegno della realizzazione degli interventi e delle attività definite in fase di coprogettazione è pari al massimo a **Euro 5.910.000,00**.

2. Le modalità di liquidazione delle risorse saranno stabilite nella Convenzione di cui all'art. 9.

3. Nel caso in cui il progetto non venga realizzato nei tempi e alle condizioni stabilite e qualora si verifichino inadempienze parziali o totali degli impegni assunti, l'Amministrazione procedente potrà revocare totalmente o parzialmente il quantum delle risorse assegnate.

4. Qualora l'ETS partecipante sottoscrittore della Convenzione sia inadempiente, o siano accertate somme spese ma non ammissibili, ovvero non abbia utilizzato interamente le somme assegnate da parte dell'Amministrazione procedente, quest'ultima procede alla riduzione del quantum delle risorse assegnate nella misura della spesa ritenuta inammissibile o, nei casi pertinenti, in proporzione alla gravità del comportamento irregolare, sulla base degli esiti dei controlli effettuati.

5. Qualora le inadempienze o le irregolarità pregiudichino l'efficacia dell'intervento, l'Amministrazione procedente si riserva la possibilità di procedere alla revoca parziale o totale delle risorse assegnate.

ART. 9

CONVENZIONE E RELATIVA DURATA

1. In esito del Tavolo di coprogettazione saranno individuati gli ETS partecipanti disponibili a realizzare le attività, o quota parte delle stesse, così come definite nel progetto unitario finale.

2. I contributi di ciascun ETS partecipante saranno descritti in un'unica Convenzione, come sarà indicato nel progetto unitario finale, sottoscritta dal Soggetto Capofila individuato dai partecipanti. Nella Convenzione sono previsti, fra l'altro:

- a) gli ETS realizzatori del progetto unitario finale, l'oggetto e la durata della Convenzione;
- b) le modalità di realizzazione del progetto unitario finale, nonché l'ammontare delle risorse a tal fine assegnate;

- c) le disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro, nonché la previsione, in caso sia necessario garantire la continuità di attività già in essere, dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- d) le disposizioni per la tutela dei dati personali, con la previsione della stipula di uno o più accordi di contitolarità nel trattamento di dati personali e/o di contratti di nomina di responsabile esterno, sulla base del ruolo assunto da ciascun soggetto partecipante alla realizzazione del progetto unitario finale;
- e) gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte;
- f) le modalità di organizzazione dei rapporti tra tutti i soggetti coinvolti, gli strumenti decisionali e di coordinamento;
- g) le modalità di rendicontazione delle spese finanziate presentata dal Soggetto Capofila;
- h) il sistema di monitoraggio e valutazione delle attività previste dal Progetto unitario finale;
- i) la possibilità che la convenzione sia soggetta a revisione su iniziativa della Provincia, tenuto conto sia dell'andamento della realizzazione del Progetto unitario finale, del fabbisogno o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva del medesimo Progetto.

3. La realizzazione del progetto unitario finale ha durata di 36 mesi, presumibilmente a partire dal 1° aprile 2026. La Provincia si riserva la possibilità di rinnovare la convenzione, anche ridefinendo congiuntamente ai partner di progetto i contenuti del progetto unitario finale per un periodo massimo di ulteriori 24 mesi, da autorizzare con successivo ulteriore provvedimento della dirigente del Servizio Politiche sociali, tenuto conto della valutazione del progetto, della programmazione sociale e compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale.

Art. 10

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI FINANZIAMENTO

1. L'amministrazione procedente definirà con gli ETS realizzatori per il tramite del Soggetto Capofila gli aspetti organizzativi e funzionali per un efficace ed efficiente svolgimento delle attività in vista del comune obiettivo come definito nel presente avviso.
2. Gli ETS realizzatori dovranno dotarsi di tutte le autorizzazioni e licenze eventualmente necessarie allo svolgimento di particolari attività riconducibili alla realizzazione di quanto concordato con l'amministrazione, nonché sottoscrivere adeguate polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi.
3. L'amministrazione procedente resta in ogni caso sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento delle attività coprogettate e per la realizzazione delle quali è stato erogato il finanziamento.

ART. 11

SPESE AMMISSIBILI

1. Le spese ammissibili, finanziate con il contributo ai sensi dell'art. 36 bis della l.p. 13/2007,

sono riferite, a titolo esemplificativo, ai costi per il personale educativo e di coordinamento, le spese riferite alle collaborazioni e consulenze, alla formazione, alla messa in disponibilità, l'uso e la gestione di almeno due autovetture, alle altre spese strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività, nonché, in quota parte alle spese generali. Eventuali ulteriori tipologie di costo ammissibili saranno individuate nell'ambito del procedimento di coprogettazione e declinate nel provvedimento di approvazione dello schema di convenzione con la quale saranno disciplinati, tra l'altro, i rapporti finanziari tra la Provincia e il Soggetto Capofila.

ART. 12

VERIFICA DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE ED EROGAZIONE DELLE RISORSE

1. La dirigente del Servizio Politiche sociali, anche attraverso personale all'uopo designato, si riserva di effettuare verifiche sulla realizzazione del progetto, eventualmente anche presenziando alle iniziative coprogettate.
2. L'erogazione del contributo concesso per l'anno 2026 avviene secondo le seguenti modalità:
 - a) primo acconto pari al 30% del contributo concesso per l'anno 2026;
 - b) secondo acconto pari al 30% del contributo concesso per l'anno 2026;
 - c) terzo acconto pari al 25% del contributo concesso per l'anno 2026;
 - d) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione e di quanto erogato in precedenza.
3. Alla domanda di liquidazione del primo acconto del contributo, di cui alla precedente lettera a), da presentarsi dopo il 1° aprile 2026, va allegata una dichiarazione di avvenuto avvio dell'attività.
4. Alla domanda di liquidazione del secondo acconto del contributo, di cui alla precedente lettera b), da presentarsi dopo il 1° luglio 2026, va allegata una sintetica relazione sull'attività svolta da inizio attività fino al 30 giugno 2026.
5. Alla domanda di liquidazione del terzo acconto del contributo di cui alla precedente lettera c), da presentarsi dopo il 1° ottobre 2026, va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al progetto, da inizio attività e fino al 30 settembre 2026, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nel medesimo periodo e a una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto. La struttura provinciale competente, in base all'andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l'importo dell'acconto di cui alla lettera c).
6. L'erogazione del contributo concesso per gli anni 2027 e 2028 avviene secondo le seguenti modalità:
 - a) primo acconto pari al 25% del contributo annuo concesso;

- b) secondo acconto pari al 25% del contributo annuo concesso;
- c) terzo acconto pari al 20% del contributo annuo concesso;
- d) quarto acconto pari al 15% del contributo annuo concesso;
- e) saldo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione e di quanto erogato in precedenza.

7. Alla domanda di liquidazione del primo acconto di cui alla precedente lettera a), da presentarsi dopo il 1° gennaio, va allegata una dichiarazione di continuazione dell'attività.

8. Alle domande di liquidazione del secondo e terzo acconto di cui alle precedenti lettere b) e c), da presentarsi rispettivamente dopo il 1° aprile e dopo il 1° luglio, va allegata una sintetica relazione sull'attività svolta da inizio anno fino al 31 marzo per quanto riguarda la lettera b) e fino al 30 giugno per la lettera c).

9. Alla domanda di liquidazione del quarto acconto di cui alla precedente lettera d), da presentarsi dopo il 1° ottobre, va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al progetto, da inizio anno e fino al 30 settembre, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nel medesimo periodo e ad una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto. La struttura provinciale competente, in base all'andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l'importo dell'acconto di cui alla lettera d).

10. Alla domanda di liquidazione del saldo del contributo di ciascun anno (2026, 2027 e 2028), da presentarsi nel periodo dal 1 gennaio al 31 agosto dell'anno successivo, oltre al rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al progetto, riferito all'intero periodo annuale, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, nonché la documentazione prevista dall'articolo 4 del Regolamento approvato con d.p.g.p. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, riferita all'anno.

11. L'erogazione del contributo concesso per l'anno 2029 avviene secondo le seguenti modalità:

- a) primo acconto pari al 85% del contributo concesso per l'anno 2029;
- b) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione e di quanto erogato in precedenza.

12. Alla domanda di liquidazione del primo acconto del contributo, di cui alla precedente lettera a), da presentarsi dopo il 1° gennaio 2029, va allegata una dichiarazione di continuazione dell'attività.

13. Alla domanda di liquidazione del saldo del contributo riferito all'anno 2029, da presentarsi entro il 31 agosto 2029, vanno allegati un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al progetto, da inizio anno e fino al 31 marzo 2029, una relazione illustrativa sull'attività realizzata in tale periodo, una

relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, nonché la documentazione prevista dall'art. 4, del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9/27-Leg., riferita al medesimo periodo.

14. Ai fini del monitoraggio delle attività svolte, gli ETS realizzatori della Convenzione per il tramite del Soggetto Capofila sono tenuti a presentare i dati inerenti all'attività svolta.

15. Tutta la documentazione di rendicontazione economica e sociale deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

ART. 13 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

1. Agli atti ed ai provvedimenti relativi al presente procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI

1. La partecipazione all'avviso implica l'accettazione di tutte le norme previste dal medesimo. Ai sensi della normativa nazionale ed europea in materia, i dati personali, siano essi acquisiti via posta elettronica o con altre modalità, saranno raccolti e utilizzati dall'amministrazione unicamente per le finalità del presente avviso e nel rispetto delle norme di legge. I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione. Il preposto al trattamento è la dirigente del Servizio Politiche sociali.

ART. 15 ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

1. Gli ETS partecipanti al presente procedimento eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione allo stesso, mediante presentazione della domanda.

2. Le comunicazioni avverranno esclusivamente mediante invio di PEC all'indirizzo indicato nella domanda medesima.

ART. 16 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in Premessa.

Allegato 2.a all'Avviso: Progetto di massima.